

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

RG 35/ 2016 TF
24/2016 RG PF
24/2016 RG CONI

Decisione n. del 14/11/2016

Depositata in data 5 / 12 /2016

Il giorno 14 novembre dell'anno 2016, in Roma presso la sede della FIDAL in via Flaminia Nuova 830, si è riunita

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Dr. Paolo PADOIN | - Presidente |
| 2. Avv. MarcoBALIVA | - Componente |
| 3. Avv. Antonio DI SALVO | - Componente |

con l'assistenza della dr.ssa Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale,

nel procedimento

A CARICO DI

SGARBI Dario, nato a Bari il 20 aprile 1958, tessera QA004088, società BA007 ASD Team Spartanese

- Per la violazione degli artt.1,6, comma 1,7, comma 3,8 dello Statuto Federale, nonchè degli artt. 1, commi 1, 10,13 art. 2, commi 1,2,3, del Regolamento di Giustizia, in quanto quale partecipante alla corsa su strada Moena Cavalese, giungeva al traguardo senza indossare il pettorale (809) e rivolgeva la frase offensiva "andate a fanculo" ai GG Ezio Zappini e Alberto Beber che gli avevano fatto notare la irregolarità di cui sopra.

In Cavalese il 4 settembre 2016

IN FATTO

Con esposto indirizzato alla Procura Federale i giudici di gara Elio Zappini e Alberto Beber in occasione della competizione 14[^] Marcialonga Coop Running riferivano che al termine della competizione ,giunto in prossimità del traguardo l'atleta Dario Sgarbi, redarguito perché un marsupio indossato copriva il numero di pettorale, reagiva testualmente proferendo al loro indirizzo "andate a fanculo".

Alla luce di quanto sopra la Procura Federala deferiva il tesserato per la violazione degli artt.1,6, comma 1,7, comma 3,8 dello Statuto Federale, nonchè degli artt. 1, commi 1, 10,13 art. 2, commi 1,2,3, del Regolamento di Giustizia,



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

Nella imminenza della udienza fissata, in data 12.10.16 l'atleta deferito faceva provenire proprie scuse per l'accaduto.

Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale, all'udienza del 14 novembre 2016, chiedeva comminarsi a carico del sig Sgarbi la sanzione della ammonizione.

IN DIRITTO

La richiesta della PF, alla luce della documentazione in atti e di quanto riferito, in udienza va accolta.

Il fatto è accertato provato e non contestato, sicchè la responsabilità disciplinare dell'inculpato sussiste nella misura contestata dalla PF.

Peraltro, occorre verificare, secondo quanto contenuto nell'art. Art. 7 del regolamento di Giustizia Fidal, e conseguentemente applicare i Criteri per la determinazione delle sanzioni : "**L'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".**

Corollario e integrazione della norma che precede è la valutazione del comportamento dell'inculpato e delle circostanza attenuanti e aggravanti, ai fini della determinazione della pena, una volta accertata la effettiva e concreta responsabilità.

Relativamente alle prime questo Tribunale intende valorizzare l'applicazione dell'art 'Art. 9 , co.2 lettera (C) **Costituiscono circostanze attenuanti avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione.)**

Nel caso di specie, è emersa, prima della udienza la volontà e disponibilità dell'inculpato a riconoscere il proprio errore e a scusarsi dell'accaduto.

E' opinione del Tribunale valorizzare e premiare i comportamenti leali dei propri tesserati in tutte le circostanze nelle quali commesso, l'errore e la violazione, ci sia riconoscimento dello sbaglio e disponibilità a scusarsi, dando ampia dimostrazione di avere recepito i principi cardine, lealtà e probità , posti alla base dell'ordinamento sportivo.

In conseguenza di tale riflessione, e accertata comunque la violazione contestata, questo Tribunale ritiene congrua l'applicazione della sanzione della ammonizione a carico del tesserato Dario Sgarbi.

Tanto premesso e considerato, il



**FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE**

TRIBUNALE FEDERALE

Letti gli atti ed i documenti di procedimento

Udita le richieste della P.F. ed in accoglimento delle stesse

INFILIGGE

**SGARBI Dario, nato a Bari il 20 aprile 1958, tessera QA004088, presso la società BA007 ASD
Team Spartanse la sanzione della AMMONIZIONE**

DISPONE

- Che la presente decisione venga comunicata con tempestività, anche a mezzo fax, all'atleta ed alla Procura Federale.
- Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2016

Il componente relatore

avv. Marco Baliva



Il Presidente

dott. Paolo Padoin

